



# Bollettino Ufficiale

## Regione Abruzzo

SPECIALE N. 73 - 21 MARZO 2025

Determinazioni del Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - DPC025

Sommario

REGIONE ABRUZZO - DPC - DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE

### Determinazioni

#### **Determinazione n. DPC025/068 del 20.02.2025**

L.R. 54/1983 s.m.i. – Cave di ghiaia in Località “Piane Vomano” del Comune di Morro D’ Oro (PE). Ditta Richiedente: Società Agricola Savini Srl Conclusione dell’attività estrattiva e ripristino ambientale

#### **Determinazione n. DPC025/070 del 20.02.2025**

Legge Regionale 10/07/2002, n. 15 s.m.i. “Disciplina delle acque minerali e termali”. Artt. 19 e 33 “Diritto proporzionale”. Adeguamenti biennio 2025-2026.

#### **Determinazione n. DPC025/078 del 26.02.2025**

L.R. 54/1983 s.m.i. – Cava di ghiaia in Località “Castelluccio” del Comune di Collecervino (PE). Ditta esercente: Tavo Calcestruzzi del rag. Rolando Acciavatti Srl Svincolo Polizza

#### **Determinazione n. DPC025/081 del 27.02.2025**

Metanodotti “Collegamento Centrale Agip a Centrale SNAM Cupello DN 900 (36”) e DN 600 (24”)”, MOP 75 bar - Variante per interrimento tratto di condotta DN 600 (24”)” e “2° Collegamento Centrale Agip a Centrale SNAM Cupello DN 900 (36”) e DN 750 (30”)”, MOP 75 bar - Variante per interrimento tratto di condotta DN 750 (30”)” in Comune di Cupello (CH). Società proponente: Snam Rete Gas S.p.A. (C.F. e P. IVA 10238291008) con sede legale in San Donato Milanese (MI). Autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio dei metanodotti ed opere connesse con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità. Art. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. n. 327/2001 s.m.i.

#### **Determinazione n. DPC025/084 del 28.02.2025**

Aggiornamento per l’anno 2025 dei canoni delle concessioni minerarie e per le attività di estrazione da cava.

#### **Determinazione n. DPC025/085 del 28.02.2025**

A.U. n. 249 PINE ENERGY S.r.l.. Autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 per la costruzione ed esercizio impianto per la produzione di energia elettrica con potenza elettrica pari a 4.439,92 kWp alimentato dalla fonte rinnovabili fotovoltaico da ubicarsi nel Comune di Atri, prov. TE, Via dell’Artigiano snc - foglio 2, particelle nr. 50, 168, 234, 235 e 237, e relative

opere di connessione ricadenti anche nei Comuni di Pineto e Roseto degli Abruzzi (cod. rintracciabilità 389625229 “ex 349617612”).

**Determinazione n. DPC025/087 del 03.03.2025**

A.U. n. 250 VSE S.r.l.. Autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 per la costruzione ed esercizio impianto fotovoltaico denominato “VSE\_CORROPOLI” con potenza elettrica pari a 5.624,64 kWp, in immissione pari a 5.528,64 kW, da ubicarsi nel comune di Corropoli (TE), via Pozzolana snc, foglio 19 particelle nr. 437, 439, 440, 442, 443, 455 e 457, e relative opere di connessione alla rete ricadenti anche nel comune di Alba Adriatica (cod. rintracciabilità 3776603472 e 377400395).

REGIONE  
ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

**DIPARTIMENTO TERRITORIO AMBIENTE****SERVIZIO DPC025 - POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO****UFFICIO RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

**OGGETTO:** L.R. 54/1983 s.m.i. – Cave di ghiaia in Località “Piane Vomano” del Comune di Morro D’ Oro (PE).  
Ditta Richiedente: Società Agricola Savini Srl  
**Conclusionone dell’attività estrattiva e ripristino ambientale**

### **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**RICHIAMATE** le autorizzazioni alla coltivazione delle ex cave di seguito elencate:

- Decreto Comunale n.18 del 22/03/2000, di autorizzazione alla coltivazione della cava individuata in Catasto del Comune di Morro D’ Oro (TE) al Foglio 30, Particelle nn.29 e 31, in favore della Ditta 2DP di Di Pietrantonio F. e C. S.a.s.;
- Decreto regionale n. 594 del 28/05/1991, di autorizzazione alla coltivazione della cava individuata in Catasto del Comune di Morro D’ Oro (TE) al Foglio 30, Particelle nn.13, 18 e 21, in favore della Ditta Dragaggio Vomano S.p.A.;
- Determinazione regionale n. DI3/25 del 18/03/2008, di autorizzazione alla coltivazione della cava individuata in Catasto del Comune di Morro D’ Oro (TE) al Foglio 31, Particelle nn.13.14,16 e 32, in favore della Ditta 2DP di Di Pietrantonio F. e C. Sas;
- Determinazione regionale n. DI3/42 del 21/06/2004 di autorizzazione alla coltivazione della cava individuata in Catasto del Comune di Morro D’ Oro (TE) al Foglio 31, Particelle nn.18 e 19/p con successivo subingresso in favore della Ditta 2DP di Di Pietrantonio F. e C. Sas, giusta Determinazione n. DI3/40 del 18/05/2006;

### **PRESO ATTO:**

- del mancato riscontro alla nota prot. RA/167390 del 24/06/2015, con cui lo scrivente Ufficio ha autorizzato il Comune di Morro D’Oro a procedere con l’escussione della Polizza fideiussoria n.0337-101696 stipulata dalla Ditta 2DP S.r.l. a garanzia dei lavori di ripristino ambientale della ex-cava individuata in Catasto del Comune di Morro D’ Oro (TE) al Foglio 30, Particelle nn. 29 e 31;
- che in relazione all’area di cava individuata in Catasto del Comune di Morro D’ Oro (TE) al Foglio 30, Particelle nn.13.18 e 21, autorizzata alla coltivazione alla Ditta Dragaggio Vomano S.p.A., non risulta agli atti del competente Servizio regionale alcuna documentazione tecnica (istanze di proroga, rinnovo, chiusura, ecc.) depositata dalla Ditta esercente in data successiva all’ottenimento del Decreto Regionale n.594/1991;
- che in relazione all’area di cava individuata in Catasto del Comune di Morro D’ Oro (TE) al Foglio 31, Particelle nn.13.14,16 e 32, non risulta agli atti del competente Servizio regionale alcuna

documentazione attestante l'ultimazione dei lavori autorizzati né ulteriori richieste di svincolo della garanzia prestata;

- che a seguito della richiamata Determinazione Regionale n. DI3/74 del 6/09/2006 la Ditta subentrante Ditta 2DP S.a.s. non ha mai comunicato la necessaria documentazione attestante lo stato di avanzamento tra cui l'eventuale conclusione della coltivazione e di ripristino ambientale;
- che dalle visure camerali la Ditta 2DP di Di Pietrantonio F. e C. S.a.s., non risulta più attiva;

**CONSIDERATO**, pertanto, che per tutte le aree afferenti alle suindicate cave, non risulta presente agli atti del competente Servizio regionale alcuna documentazione attestante l'esecuzione dei lavori di ripristino in conformità ai progetti approvati;

**VISTA** l'istanza di chiusura e ripristino ambientale dell'attività estrattiva presentata in data 30/10/2024 dalla Società Agricola Savini S.r.l. in qualità di proprietaria dei terreni, acquisita al Protocollo regionale n.0426877/24 del 04/11/2024, riportante la proposta di esecuzione delle indagini finalizzate alla verifica del materiale utilizzato per il ripristino ambientale;

**CONSIDERATO** che tale istanza contiene in allegato la documentazione tecnica riportante il perimetro dei siti di ex-cava su richiamati, con i relativi riferimenti catastali e i punti di ripresa fotografica, oltreché la proposta dei punti di prelievo del suolo/sottosuolo finalizzati all'esecuzione del piano di indagine ambientale e verifica della qualità del materiale impiegato per il ripristino;

**TENUTO CONTO** dell'incontro tenutosi presso la sede regionale dello scrivente Servizio in data 19/09/2024 con i Tecnici incaricati dalla Società richiedente Agricola Savini S.r.l., durante il quale è stata definita la proposta di esecuzione delle indagini ambientali presso i siti delle richiamate cave;

**ACQUISITO** con nota Prot. n. 8706/25 del 13/01/2025 il verbale di sopralluogo e campionamento sottoscritto dai Tecnici professionisti (Geologo, Geometra e Tecnici di laboratorio) incaricati delle attività di indagine e analisi, con la descrizione delle indagini ambientali condotte in sito, completa dell'ubicazione dei punti di terreno indagati, secondo una griglia regolare predisposta su ciascuna dei quattro siti di cava;

**ACQUISITI** in allegato alla suddetta nota prot. 8706/25 i Rapporti di Prova emessi dal laboratorio incaricato, contenenti le risultanze delle analisi chimiche condotte sui terreni investigati fino a una profondità di 3 mt dal p.c., attestanti la conformità, per tutti i parametri ricercati, ai valori limite di CSC (Concentrazione Soglia di Contaminazione) di cui alla Tab.1 Col. A dell'Allegato 5 alla Parte Quarta del D.Lgs 152/2006 s.m.i.;

**PRESO ATTO**, pertanto, di quanto attestato dai Tecnici incaricati nel suddetto verbale di sopralluogo, secondo cui *“la stratigrafia delle pareti è formata da terreno vegetale omogeneo e senza variazioni di composizione e in nessun caso è stata rilevata la presenza di materiali estranei, di provenienza antropica o rifiuti di alcun genere”*;

**CONSIDERATO** che ricorrono le condizioni per dichiarare conclusi i lavori di ripristino ambientale delle aree di cava, così come sopra individuate;

**ACCERTATA** la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

**VISTA** la L.R. n.77 del 14/09/1999 concernente “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” ed in particolare l'art. 5, comma 2, lettera a) che prevede l'adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

**DETERMINA**

**per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:**

1. **di prendere atto** della conclusione dell'attività estrattiva e del ripristino ambientale delle aree di cava situate in località "Piane Vomano" del Comune di Morro D'oro (TE) relative ai seguenti provvedimenti:
  - A- Decreto Comunale n.18 del 22/03/2000, di autorizzazione alla coltivazione della cava individuata in Catasto del Comune di Morro D' Oro (TE) al Foglio 30, Particelle nn.29 e 31, in favore della Ditta 2DP di Di Pietrantonio F. e C. S.a.s.;
  - B- Decreto regionale n. 594 del 28/05/1991, di autorizzazione alla coltivazione della cava individuata in Catasto del Comune di Morro D' Oro (TE) al Foglio 30, Particelle nn.13, 18 e 21, in favore della Ditta Dragaggio Vomano S.p.A.;
  - C- Determinazione regionale n. DI3/25 del 18/03/2008, di autorizzazione alla coltivazione della cava individuata in Catasto del Comune di Morro D' Oro (TE) al Foglio 31, Particelle nn.13.14,16 e 32, in favore della Ditta 2DP di Di Pietrantonio F. e C. Sas;
  - D- Determinazione regionale n. DI3/42 del 21/06/2004 di autorizzazione alla coltivazione della cava individuata in Catasto del Comune di Morro D' Oro (TE) al Foglio 31, Particelle nn.18 e 19/p con successivo subingresso in favore della Ditta 2DP di Di Pietrantonio F. e C. Sas, giusta Determinazione n. DI3/40 del 18/05/2006;avendo acquisito e verificato la necessaria documentazione sulla regolarità del ripristino ambientale;
2. **di pubblicare** il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT);
3. **di trasmettere** il presente provvedimento alla Ditta richiedente, nonché al Comune di Morro D' Oro (TE), al Gruppo Carabinieri Forestale di Teramo e ad ARTA Abruzzo;
4. **di dare atto** che, contro il presente provvedimento, come prevede l'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990 s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURAT o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di cui sopra.

Il Responsabile dell'Istruttoria Tecnica  
*Nicolangelo Zizzi*

Il Responsabile dell'Ufficio  
*Giovanni Cantone*

*(Firme autografe omesse ai sensi del D.Lgs 39/93)*

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

REGIONE  
ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO      **TERRITORIO - AMBIENTE**

SERVIZIO            **POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO**

UFFICIO              **RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

**Oggetto:** Legge Regionale 10/07/2002, n. 15 s.m.i. "Disciplina delle acque minerali e termali". Artt. 19 e 33 "Diritto proporzionale". **Adeguamenti biennio 2025-2026.**

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la Legge Regionale 10/07/2002, n. 15 s.m.i. "Disciplina delle acque minerali" ed, in particolare, gli Artt. 19 e 33, i quali stabiliscono che la misura del diritto proporzionale annuo cui è sottoposta l'attività di ricerca e quella relativa alle concessioni per lo sfruttamento dei giacimenti e l'estrazione delle acque minerali, termali e di sorgente, viene adeguata ogni biennio tenendo conto degli Indici nazionali del costo della vita pubblicati dall'ISTAT;

**CONSIDERATO** che la misura del sunnominato "diritto proporzionale" viene adeguata ogni biennio sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati;

**PRESO ATTO** della nota n. 4283 del 20/02/2025 con la quale l'ISTAT comunica che la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, per il periodo Gennaio 2023 - Dicembre 2024, è pari a +1,6%;

**VISTI** i precedenti provvedimenti di adeguamento del diritto proporzionale di cui agli artt. 19 e 33 della richiamata L.R. 15/2002 s.m.i., per i bienni 2005-2006, 2007-2008, 2009-2010, 2011-2012, 2013-2014, 2015-2016, 2017-2018, 2019-2020, 2021-2022, 2023-2024;

**RITENUTO** di dover adeguare per il biennio 2025-2026, tenendo conto della suddetta variazione dell'indice ISTAT, gli importi relativi al diritto proporzionale annuo anticipato di cui gli Artt. 19 e 33 della L.R. 15/2002 s.m.i., come di seguito quantificato:

- € 14,43 per ogni Ettaro o frazione di Ettaro della superficie ammessa a ricerca;
- € 3.609,23 per le Acque minerali e termali;
- € 1.804,51 per le Acque di sorgente;

**RICHIAMATO**, in particolare, il comma 3, Art. 33 della L.R. 15/2002 s.m.i., il quale dispone che "La misura del diritto proporzionale annuo è adeguata con provvedimento del Servizio regionale Risorse del Territorio ...";

**DATO ATTO** della regolarità tecnica ed amministrativa nonché della legittimità del presente provvedimento,

**DETERMINA**

per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui integralmente riportate,

1. di adeguare per il biennio 2025-2026 gli importi relativi al diritto proporzionale annuo anticipato di cui gli artt. 19 e 33 della L.R. 15/2002 s.m.i. come di seguito quantificato:
  - **€ 14,43** (QUATTORDICI/43) per ogni Ettaro o frazione di Ettaro della superficie ammessa a ricerca;
  - **€ 3.609,23** (TREMILASEICENTONOVE/23) per le Acque minerali e termali;
  - **€ 1.804,51** (MILLEOTTOCENTOQUATTRO/51) per le Acque di sorgente;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo nella sezione “Attività estrattive/ Acque minerali e termali”.

**L' Estensore**  
*Luca Di Marino*

**Responsabile dell'Ufficio**  
*Giovanni Cantone*

*Firme autografe omesse ai sensi del D.Lgs 39/93*

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO      **TERRITORIO AMBIENTE**

SERVIZIO            **DPC025 - POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO**

UFFICIO              **RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

OGGETTO:        L.R. 54/1983 s.m.i. – Cava di ghiaia in Località “Castelluccio” del Comune di Collecorvino (PE).  
Ditta esercente: Tavo Calcestruzzi del rag. Rolando Acciavatti Srl  
**Svincolo Polizza**

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**PREMESSO** che con Determinazione Dirigenziale Regionale n. DI3/62 del 14/07/2006 è stata rilasciata alla Ditta Tavo Calcestruzzi S.a.s [ora: Tavo Calcestruzzi del rag. Rolando Acciavatti Srl] con sede legale in via Roma 10 Loreto Aprutino (PE) - P. IVA 00144130689, l’autorizzazione alla coltivazione della cava di cui all’oggetto, attualmente individuata in Catasto del Comune di Collecorvino (PE) al Foglio 23 Particella nn. 231;

**DATO ATTO** che con Determinazione Dirigenziale Regionale n. DPC025/388 del 24/10/2024 è stata dichiarata la conclusione dell’attività estrattiva e ripristino ambientale. Contestualmente è stata svincolata la polizza fideiussoria n.1692244 del 13/07/06 della società COFACE riferita alle seguenti Determinazioni Dirigenziali:

- n. DI3/61 del 14/07/2006 cava in località “Castelluccio 1” del Comune di Collecorvino (PE), individuate in Catasto al Foglio 23 Particelle nn. 220-223-224-232-464-466-468-470;
- n. DI3/62 del 14/07/2006 cava in località “Castelluccio 2” del Comune di Collecorvino (PE), individuate in Catasto al e Fg.23 particella n.231;

**VISTA** la nota acquisita agli atti regionali al prot. n. 16345/25 del 16/01/2025, con la quale la Ditta Tavo Calcestruzzi ha comunicato che, in relazione alla particella n.231 del Fg.23, risulta in essere anche un’altra polizza fideiussoria richiedendone, pertanto, lo svincolo;

**PRESO ATTO** dell’esistenza sulla Particella catastale 231 del Foglio 23 dell’ulteriore polizza n. 1692239 emessa il 18/07/2006 dalla Società COFACE Assicurazioni SpA, con sede legale in via G. Spadolini 4 Milano, a garanzia della realizzazione del risanamento ambientale della suddetta area di cava con Ente beneficiario la Regione Abruzzo, oltre a quella già svincolata con la richiamata Determinazione Regionale n. DPC025/388 del 24/10/2024, con la quale è stata dichiarata la conclusione dell’attività estrattiva e ripristino ambientale;

**RICHIAMATA** la polizza fideiussoria n. 1692239 emessa il 18/07/2006 dalla Società COFACE Assicurazioni Spa;

**CONSIDERATO** che ricorrono le condizioni per procedere allo svincolo della suddetta polizza vigente;



**ACCERTATA** la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

**VISTA** la L.R. n.77 del 14/09/1999 concernente “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” ed in particolare l’art. 5, comma 2, lettera a) che prevede l’adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

### **DETERMINA**

per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende riportato, richiamata, in particolare, la Determinazione Regionale n. DPC025/388 del 24/10/2024 con la quale è stata dichiarata la conclusione dell’attività estrattiva e ripristino ambientale e che qui s’intende integralmente riportata:

- **di svincolare** la Ditta Tavo Calcestruzzi S.a.s. [ora: Tavo Calcestruzzi del rag. Rolando Acciavatti Srl] con sede legale in via Roma 10 Loreto Aprutino (PE) - P. IVA 00144130689, dagli obblighi a garanzia della realizzazione del risanamento ambientale dell’area della cava di cui alla summenzionata Determinazione Regionale n. DPC025/388 del 24/10/2024, imposti con la Polizza fideiussoria n. 1692239 emessa il 18/07/2006 dalla Società COFACE Assicurazioni SpA, con sede legale in via G. Spadolini 4 Milano;
- **di pubblicare** il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT);
- **di trasmettere** il presente provvedimento alla Ditta esercente nonché al Comune di Loreto Aprutino (PE) e al Gruppo Carabinieri Forestale di Pescara;
- **di dare atto** che, contro il presente provvedimento, come prevede l’art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990 s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURAT o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di cui sopra.

Il responsabile dell’Istruttoria tecnica  
*Nicolangelo Zizzi*

Il Responsabile dell’Ufficio  
*Giovanni Cantone*

*(Firme autografe omesse ai sensi del D.Lgs 39/93)*

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

REGIONE  
ABRUZZO

DIPARTIMENTO: **TERRITORIO AMBIENTE**

SERVIZIO: **POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO**

UFFICIO: **RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

**OGGETTO:** **Metanodotti “Collegamento Centrale Agip a Centrale SNAM Cupello DN 900 (36”) e DN 600 (24”), MOP 75 bar - Variante per interrimento tratto di condotta DN 600 (24”)” e “2° Collegamento Centrale Agip a Centrale SNAM Cupello DN 900 (36”) e DN 750 (30”), MOP 75 bar - Variante per interrimento tratto di condotta DN 750 (30”)” in Comune di Cupello (CH).**

Società proponente: Snam Rete Gas S.p.A. (C.F. e P. IVA 10238291008) con sede legale in San Donato Milanese (MI).

*Autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio dei metanodotti ed opere connesse con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità. Art. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. n. 327/2001 s.m.i.*

### **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

#### **VISTI:**

- il D.Lgs n.164/2000 s.m.i., - “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144.”;
- il D.P.R. 327/2001 s.m.i., recante le disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità per le infrastrutture lineari energetiche;
- la L.R. 7/2010 – “Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità”;

#### **PREMESSO** che:

- la Società Snam Rete Gas S.p.A. [in seguito: Società proponente], codice fiscale e partita IVA 10238291008, Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A. e con sede legale in San Donato Milanese (MI), c.a.p. 20097 in Piazza Santa Barbara 7, ed uffici in Bari (BA), C.A.P. 70126, in Vico Capurso n. 3, con istanza prot. n. DI.SOR/LAV/PAV/prot. n. 727 del 21/06/2024, trasmessa via PEC il 24/06/2024 ed acquisita agli atti regionali in data 25/06/2024 con Prot. n. 0259901/24, ha presentato al Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio il progetto per la realizzazione di 2 varianti ai metanodotti denominati «Collegamento Centrale Agip a Centrale SNAM Cupello DN 900 (36”) e DN 600 (24”), MOP 75 bar - Variante per interrimento tratto di condotta

- DN 600 (24'')» e «2° Collegamento Centrale Agip a Centrale SNAM Cupello DN 900 (36'') e DN 750 (30''), MOP 75 bar - Variante per interrimento tratto di condotta DN 750 (30'')» in Comune di Cupello (CH), della lunghezza complessiva pari a circa 537 metri, ed ha richiesto, ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. n. 327/2001 s.m.i., il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio, l'accertamento della conformità urbanistica e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;*
- nella medesima istanza la Società proponente ha dichiarato che, a seguito dell'emanazione del D.L. n. 77/2021 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito con L. n. 108/2021, ai sensi dell'art. 7-bis, comma 2-bis del D.Lgs 152/2006 s.m.i., la tipologia di opera in progetto, nonché le opere ad essa connesse, costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
  - il Proponente, che svolge attività di trasporto di gas naturale definita di interesse pubblico ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 23/05/2000 n. 164, ha dichiarato che la realizzazione delle due varianti ai metanodotti si rende necessaria per poter garantire l'ammodernamento/delocalizzazione della rete esistente, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza antincendio, e prevede la completa sostituzione dei due tratti di collettori fuori terra con nuove tubazioni completamente interrate, da porre esternamente all'area denominata “Area Trattamento” della centrale STOGIT S.p.A. di “Fiume Treste” in Comune di Cupello (CH), al fine di limitare gli scenari di danno con impatto verso le strutture residenziali a Sud dello stabilimento "Area Trattamento", in linea con gli interventi richiesti dal Comitato Tecnico Regionale ai sensi del D.Lgs 105/2015;

**PRESO ATTO** che l'endoprocedimento espropriativo, avviato il 19/09/2024 e conclusosi in data 28/11/2024, si è svolto a cura del Servizio regionale DPE015 Genio Civile Pescara - Ufficio Espropri, secondo il seguente iter:

- con note prot. n. 0366568/24 – 0366648/24 – 0366627/24 - 0366591/24 – 0366582/24 del 19/09/2024 il Servizio Genio Civile Pescara - Ufficio Espropri ha dato comunicazione agli intestatari catastali delle aree interessate dall'intervento dell'avvio del procedimento per l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'opera;
- l'Avviso pubblico di Avvio del Procedimento, con Prot. RA 0392743/24 del 09/10/2024, è stato pubblicato, ai sensi l'art. 13 c. 3 della L.R. n. 7/2010, sul sito informatico della Regione Abruzzo e all'Albo Pretorio del Comune di Cupello (CH) dal giorno 10/10/2024 per 20 giorni consecutivi, al fine di garantire a tutti i soggetti interessati che risultano irreperibili o deceduti e in assenza del proprietario attuale, di effettuare osservazioni prima che venga approvato il progetto ed autorizzata l'opera;
- con nota prot. 0461684/24 del 28/11/2024, l'Ufficio Regionale Espropri ha trasmesso la “Relazione procedimento espropriativo”, con cui ha comunicato che non sono pervenute osservazione nei termini da parte dei destinatari delle comunicazioni personali e da eventuali soggetti interessati a seguito della pubblicazione dell'avviso pubblico all'Albo pretorio del Comune di Cupello (CH) e sul sito della Regione Abruzzo, ritenendo quindi concluso l'iter espropriativo;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 52 quater del D.P.R. n. 327/2001 s.m.i., l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la

dichiarazione di pubblica utilità, sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico, mediante indizione di una Conferenza di Servizi ai sensi della L. n. 241/1990 s.m.i.;

**RICHIAMATA** la procedura di Conferenza di Servizi per l'acquisizione dei pareri da parte delle Amministrazioni e Soggetti chiamati ad esprimersi sull'opera, indetta con nota Prot. n. 0412528/24 del 24/10/2024 svoltasi in modalità asincrona e in forma semplificata ai sensi dell'Art. 14 *bis* della richiamata L. 241/1990 s.m.i., così come richiamato dall'art. 52 *quater* del D.P.R. n. 327/2001 s.m.i.;

**PRESO ATTO:**

- che la suddetta Conferenza di Servizi si è conclusa positivamente in data 17/02/2025, come si evince dal relativo Verbale redatto in pari data dal Responsabile del procedimento e trasmesso, con Prot. n. 0061290/25 del 17/02/2025, unitamente a tutti i pareri e le prescrizioni pervenute, alle Amministrazioni e Soggetti coinvolti;
- del contenuto del richiamato Verbale del 17/02/2025 con cui il Responsabile del procedimento conclude positivamente la Conferenza di Servizi, accogliendo i pareri e le prescrizioni pervenute dalle Amministrazioni e Soggetti chiamati ad esprimersi sull'opera, senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della richiamata Conferenza di Servizi;

**RITENUTO** di fare propria la conclusione favorevole della Conferenza di Servizi conclusasi con la trasmissione del Verbale del 17/02/2025 e, conseguentemente, di procedere al rilascio del provvedimento autorizzatorio per la realizzazione e l'esercizio dell'opera **Metanodotti “Collegamento Centrale Agip a Centrale SNAM Cupello DN 900 (36”) e DN 600 (24”), MOP 75 bar - Variante per interrimento tratto di condotta DN 600 (24”)” e “2° Collegamento Centrale Agip a Centrale SNAM Cupello DN 900 (36”) e DN 750 (30”), MOP 75 bar - Variante per interrimento tratto di condotta DN 750 (30”)” in Comune di Cupello (CH)**, conformemente al progetto presentato dalla Società Snam Rete Gas S.p.A. ed in ottemperanza ai pareri e prescrizioni fornite dalle Amministrazioni e Soggetti chiamati ad esprimersi sull'opera, resi disponibili tramite [LINK](#) alle medesime Amministrazioni e Soggetti coinvolti e presso cui è reperibile anche il richiamato Verbale conclusivo del 17/02/2025;

**ATTESO** che il presente provvedimento, emanato a conclusione del suddetto procedimento unico, sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche e costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti;

**RITENUTO**, anche in riferimento al riordino delle funzioni amministrative delle Province, operata con L.R. 32/2015, che si debba procedere al rilascio della autorizzazione in modo da corrispondere alla richiesta avanzata dalla Società Snam Rete Gas S.p.A., a conclusione del procedimento in corso e per il quale si è conclusa favorevolmente la Conferenza di Servizi;

**D E T E R M I N A**

- A. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con particolare riferimento al Verbale della Conferenza di Servizi del 17/02/2025, il cui contenuto qui s'intende integralmente trascritto;
- B. di approvare il progetto definitivo dell'opera denominata **Metanodotti "Collegamento Centrale Agip a Centrale SNAM Cupello DN 900 (36") e DN 600 (24")**, MOP 75 bar - *Variante per interrimento tratto di condotta DN 600 (24")* e **"2° Collegamento Centrale Agip a Centrale SNAM Cupello DN 900 (36") e DN 750 (30")**, MOP 75 bar - *Variante per interrimento tratto di condotta DN 750 (30")* in Comune di Cupello (CH), presentato dalla Società Snam Rete Gas S.p.A., secondo gli elaborati allegati all'istanza presentata dalla medesima Società proponente e nella piena osservanza di tutte le prescrizioni fornite dalle Amministrazioni e Soggetti che sono stati chiamati ad esprimersi sull'opera nell'ambito della Conferenza di Servizi e tenuto conto del Verbale conclusivo della Conferenza di Servizi del 17/02/2025, documentazione resa disponibile tramite [LINK](#) alle medesime Amministrazioni e Soggetti coinvolti;
- C. di dare atto che ai sensi dell'art. 52 *quater* del DPR 327/2001 s.m.i., l'esito positivo della Conferenza di Servizi, di cui il presente provvedimento costituisce l'atto conclusivo, implica l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità;
- D. di autorizzare, ai sensi dell'art 52 *quater*, comma 3, del DPR 327/2001 s.m.i., la Società Snam Rete Gas S.p.A. (C.F. e P. IVA 10238291008) con sede legale in San Donato Milanese (MI), alla realizzazione e all'esercizio dei metanodotti ed opere connesse di che trattasi, nel rigoroso rispetto di tutte le prescrizioni formulate nei pareri espressi dalle Amministrazioni chiamate a pronunciarsi nel procedimento unico di cui alla presente determinazione;
- E. di dare atto che, ai sensi del medesimo art 52 *quater*, comma 3 del DPR 327/2001 s.m.i., la presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente in materia di sicurezza, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche di che trattasi e costituisce, ove necessario, variazione degli strumenti urbanistici vigenti;
- F. di fissare i termini di inizio dei lavori di costruzione delle opere in progetto entro tre anni dalla data di emanazione del presente provvedimento e di ultimazione entro i successivi cinque anni, salvo proroghe motivate concesse per motivi non dipendenti dalla Società Snam Rete Gas S.p.A.;
- G. di fare obbligo alla Società Snam Rete Gas S.p.A. di provvedere, in conformità all'art. 52 *quater* comma 7, a dare notizia agli interessati della conclusione del procedimento unico di cui al presente provvedimento, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 17, comma 2 del D.P.R. 327/2001;
- H. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT);

- I. di stabilire che gli asservimenti e le occupazioni temporanee delle aree interessate dall'intervento con emissione del decreto di cui all'art. 52 *octies* del DPR 327/2001 s.m.i., potranno compiersi entro cinque anni decorrenti dalla data di efficacia del presente atto, efficacia che si intende disposta, ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 11/1999, con la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT), salvo proroghe motivate concesse per motivi non dipendenti dalla Società Snam Rete Gas S.p.A.;
- J. di precisare che Snam Rete Gas S.p.A. assume la piena responsabilità, sia per quanto riguarda i diritti di terzi e degli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando la Regione Abruzzo da qualsiasi responsabilità o pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati, sia per la gestione e risoluzione tempestiva di eventuali interferenze o imprevisti tecnici che potrebbero emergere durante la fase esecutiva delle opere previste, affrontando tali problematiche in modo da garantire il regolare avanzamento del progetto;
- K. di prendere atto che, per tutto quanto non espressamente menzionato in materia di espropriazione di infrastrutture lineari energetiche, si faccia riferimento al vigente testo del DPR 327/2001 s.m.i., nonché all'Art. 5 della L.R. n. 7/2010 "Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per Pubblica Utilità";
- L. di fare obbligo alla Società Snam Rete Gas S.p.A. di provvedere al pagamento dei costi istruttori relativi alla gestione del procedimento unico, nella misura e secondo le modalità che saranno stabilite dalla Regione Abruzzo;
- M. di trasmettere, per i successivi adempimenti, il presente provvedimento tramite PEC alla Società Proponente Snam Rete Gas S.p.A. ed al Comune di Cupello (CH) per la pubblicazione all'Albo Pretorio;
- N. di dare atto che, contro il presente provvedimento, come prevede l'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 90 n. 241 s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di cui sopra.

**L'Estensore**  
*Luca Di Marino*

**Il Responsabile dell'Ufficio**  
*Giovanni Cantone*

*(Firme autografe omesse ai sensi del D.Lgs 39/93)*

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

REGIONE  
ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO      **TERRITORIO - AMBIENTE**

SERVIZIO            **POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO**

UFFICIO              **RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

**Oggetto:** Aggiornamento per l'anno 2025 dei canoni delle concessioni minerarie e per le attività di estrazione da cava.

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

#### VISTI:

- il R.D. n. 1443 del 29/07/1927, recante "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere";
- la L.R. n. 1 del 04/01/1972, "Istituzione dei tributi propri della Regione";
- la L.R. n. 54 del 26/07/1983, "Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo" con particolare riferimento all'art. 1 e all'art. 14, commi 2 e 2-bis;
- la L.R. n. 68 del 14/09/1999, "Integrazioni alla L.R. 3/3/1988, n. 25: Procedure per la determinazione dei valori dei suoli gravati da diritti di uso civico e per le utilizzazioni particolari delle terre civiche", con particolare riferimento all'articolo 2, comma 9; s.m.i.

#### RICHIAMATE:

- la D.G.R. n. 2135 del 10/04/1985 che, riguardo i materiali da cava di cui all'art. 1 della L.R. 54/1983, introduce uno specifico elenco tipologico, determinandone i canoni annuali per l'estrazione;
- la D.G.R. n. 438 del 24/07/2024 con cui viene integrato tale elenco con l'aggiunta della voce "*terra (intesa come terreno vegetale o materiale non ricompreso nell'elenco di cui alla richiamata D.G.R. n. 2135 del 10/04/1985)*" e viene aggiornato per l'anno 2024 l'importo dei canoni di concessione e dei permessi di ricerca relativi alle attività estrattive da miniera di cui al R.D. 29/07/1927, n. 1443 e l'importo dei canoni per l'estrazione dei materiali da cava di cui alla L.R. n. 54/1983 s.m.i.;

**PRESO ATTO** della nota n. 4317 del 20/02/2025 con la quale l'ISTAT comunica che, per l'anno 2024, l'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati ha subito una variazione annua percentuale pari a +0,8%;

**RITENUTO**, pertanto, necessario aggiornare:

- l'importo dei canoni di concessione relativi ai permessi di ricerca e alle concessioni minerarie di cui al R.D. n. 1443/1927, secondo quanto stabilito all'art. 10, comma 2 della L.537/1993;

- l'importo dei canoni per l'estrazione dei materiali da cava di cui all'art. 1 della L.R. n.54/1983 s.m.i., in misura del 75% dell'indice ISTAT, come disposto all'art. 14 della L.R. n. 54/1983 s.m.i., ovvero applicando un indice di adeguamento pari al +0,6%;

**ACCERTATO** che, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L. 537/1993, l'importo dei canoni relativi ai permessi di ricerca e alle concessioni minerarie di cui al R.D. n. 1443/1927, applicando il richiamato adeguamento ISTAT, risulta pari a € 46,872 per ettaro (ha) o frazione di ettaro (ha);

**ACCERTATO**, altresì, che l'importo dei canoni per l'estrazione dei materiali da cava di cui alla L.R. n. 54/1983 s.m.i., così come elencati nella D.G.R. n. 2135 del 10/04/1985 e integrati dalla D.G.R. n. 438 del 24/07/2024, applicando il richiamato adeguamento ISTAT dello 0.6%, risulta pari a:

- estrazione dei materiali lapidei dagli alvei e dai luoghi di competenza regionale: € 2,672 al metro cubo e, in caso di abuso: € 4,136 salvo le ulteriori sanzioni previste dalla legge;
- calcare (con impiego di sostanze esplosive): € 0,720 al metro cubo;
- calcare (con impiego di mezzi meccanici): € 1,082 al metro cubo;
- ghiaia: € 1,331 al metro cubo;
- sabbia: € 1,668 al metro cubo;
- gesso: € 1,334 al metro cubo;
- argilla: € 0,737 al metro cubo;
- travertino: € 20,040 al metro cubo;
- pietra da taglio: € 11,609 al metro cubo;
- terra (*intesa come terreno vegetale o materiale non ricompreso nell'elenco di cui alla richiamata D.G.R. n. 2135 del 10/04/1985*): € 2,012 al metro cubo;
- per i materiali su indicati, da *calcare* a *terra*, in caso di abuso, ai canoni verrà applicata una maggiorazione del 20%;

**EVIDENZIATO** che la richiamata D.G.R. n. 438 del 24/07/2024 stabilisce che, a partire dall'anno 2025, il Dirigente del Servizio DPC025 - Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, competente in materia di Risorse Estrattive, disponga degli atti necessari alla determinazione degli adeguamenti dei canoni di concessione e dei permessi di ricerca per le attività estrattive da cave e da miniere;

**DATO ATTO** della regolarità tecnica ed amministrativa nonché della legittimità del presente provvedimento,

## DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui integralmente riportate,

- A.** di aggiornare, per l'anno 2025, l'importo dei canoni di concessione e dei permessi di ricerca relativi alle attività estrattive da miniera di cui al R.D. 29/07/1927, n. 1443, come di seguito indicato:
- € **46,872** per Ettaro (ha) o frazione di Ettaro (ha);
- B.** di aggiornare, per l'anno 2025, l'importo dei canoni per l'estrazione dei materiali da cava di cui alla L.R. n. 54/1983 s.m.i., come di seguito quantificati:
- estrazione dei materiali lapidei dagli alvei e dai luoghi di competenza regionale: € **2,672** al metro cubo e, in caso di abuso: € **4,136** salvo le ulteriori sanzioni previste per Legge;
  - calcare (con impiego di sostanze esplosive): € **0,720** al metro cubo;
  - calcare (con impiego di mezzi meccanici): € **1,082** al metro cubo;
  - ghiaia: € **1,331** al metro cubo;



- sabbia: € **1,668** al metro cubo;
  - gesso: € **1,334** al metro cubo;
  - argilla: € **0,737** al metro cubo;
  - travertino: € **20,040** al metro cubo;
  - pietra da taglio: € **11,609** al metro cubo;
  - terra (*intesa come terreno vegetale o materiale non ricompreso nell'elenco di cui alla richiamata D.G.R. n. 2135 del 10/04/1985*): € **2,012** al metro cubo;
  - per i materiali su indicati, da *calcare a terra*, in caso di abuso, ai canoni verrà applicata una maggiorazione del 20%;
- C. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo nella Sezione “Attività estrattive > Coltivazione di cave”.

**L' Estensore**  
*Luca Di Marino*

**Responsabile dell'Ufficio**  
*Giovanni Cantone*

*Firme autografe omesse ai sensi del D.Lgs 39/93*

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**



Dipartimento Territorio – Ambiente DPC  
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – DPC025  
Ufficio *Energia e Sostenibilità*

## AUTORIZZAZIONE UNICA D.Lgs. 387/2003 n. 249

**DIPARTIMENTO:** TERRITORIO E AMBIENTE

**SERVIZIO:** POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

**UFFICIO:** ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

**OGGETTO:** A.U. n. 249 PINE ENERGY S.r.l.. Autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 per la costruzione ed esercizio impianto per la produzione di energia elettrica con potenza elettrica pari a 4.439,92 kWp alimentato dalla fonte rinnovabili fotovoltaico da ubicarsi nel Comune di Atri, prov. TE, Via dell'Artigiano snc - foglio 2, particelle nr. 50, 168, 234, 235 e 237, e relative opere di connessione ricadenti anche nei Comuni di Pineto e Roseto degli Abruzzi (cod. rintracciabilità 389625229 “ex 349617612”).

**Proponente:** PINE ENERGY S.r.l.

**P.IVA/C.F.:** 13076640963

**Sede legale:** Piazzale Luigi Cadorna n. 6, Milano 20123

**Sede impianto e opere connesse:** Comuni di Atri (TE), Pineto (TE) e Roseto degli Abruzzi (TE)

**Tipologia impiantistica:** Impianto per la produzione di energia elettrica con potenza elettrica pari a 4.439,92 kWp alimentato dalla fonte rinnovabili fotovoltaico (impianto fotovoltaico a terra con tracker monoassiali) da ubicarsi nel Comune di Atri, prov. TE, Via dell'Artigiano snc - foglio 2, particelle nr. 50, 168, 234, 235 e 237, e relative opere di connessione ricadenti anche nei Comuni di Pineto e Roseto degli Abruzzi (cod. rintracciabilità 389625229 “ex 349617612”).



## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

### **RICHIAMATI:**

- il D.Lgs. 387/03, concernente “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e in particolare l’art. 12;
- il D.M. 10 settembre 2010, con cui sono state emanate le “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
- il D.Lgs. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”, con particolare riferimento agli artt. 4 e 5 sui criteri generali per la costruzione e le modifiche sostanziali di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e opere connesse e all’art. 44 (sanzioni amministrative in materia di autorizzazione);
- il D.Lgs. 199/2021 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili” per la disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili e le procedure autorizzative specifiche;
- la D.G.R. n. 789 del 30/11/2016, avente ad oggetto “D.Lgs 387 del 29 Dicembre 2003 – Aggiornamento della modulistica necessaria per l’ottenimento dell’Autorizzazione unica alla realizzazione e all’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili”;
- il D.Lgs. 190/2024 “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”;

### **VISTA** l’istanza di autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. n. 387/2003:

- trasmessa con note del 24/04/2024 e acquisite al protocollo della Regione Abruzzo con nr. RA nr. 0172727/24, 0172737/24, 0172895/24, 0172923/24, 0172934/24, 0172961/24, 0172967/24, 0172970/24, 0172978/24, 0172984/24, 0172988/24, 0172993/24 e 0172996/24 del 26/04/2024;
- integrata con la documentazione trasmessa con nota del 23/05/2024, acquisita al protocollo della Regione Abruzzo con nr. 0211851/24 del 23/05/2024, a riscontro delle integrazioni richieste con nota prot. RA 0202457/24 del 16/05/2024;

**PRESO ATTO** della documentazione tecnico-amministrativa allegata all’istanza e della richiesta di dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sulle particelle riportate nel piano particellare di esproprio;

### **PRESO ATTO**, inoltre, che il proponente ha dichiarato:

- di avere titolo sui terreni dell’area intervento dell’impianto fotovoltaico nel Comune di Atri (TE) al foglio 2 - particelle nr. 50, 168, 234, 235 e 237 in forza di scrittura preliminare di costituzione del diritto di superficie e servitù necessarie per lo sviluppo e la realizzazione di un impianto fotovoltaico registrata in data 13/12/2023 al n. 4281 e trascritta a Teramo in data 14/12/2024 ai nn. 19977/14621;
- di impegnarsi alla corresponsione all’atto di avvio dei lavori di una cauzione/ a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino;
- circa l’ubicazione dell’impianto in una porzione di territorio rientrante nella definizione di “area idonea” ex art. 20 comma 8 lett. c-ter) punto 1 e c-quater) del D.Lgs 199/2021 come



riportato nel documento agli atti denominato “El. 44 - Relazione tecnica generale”, pag. 2 e nell’elaborato grafico “42-tavola-area-idonea-dlgs-199-2021”;

- circa l’ubicazione delle opere di connessione a rete in una porzione di territorio rientrante nella definizione di “area idonea” ex art. 20, comma 8, lett. c-ter) punti 1 e 2 del D.Lgs. 199/2021 come riportato nel documento agli atti denominato “El. 44 - Relazione tecnica generale”, pag. 2 e nell’elaborato grafico “42-tavola-area-idonea-dlgs-199-2021”;

**CONSIDERATO** che il proponente ha dichiarato che le opere di elettrodotto ricadono in parte in terreni privati secondo fonte catastale e di cui lo stesso proponente non ha disponibilità e pertanto, dovendo richiedere espropri su dette aree, si è reso necessario presentare istanza di autorizzazione unica secondo il procedimento ordinario ex art. 12 D.Lgs. 387/2003, procedimento che consente il rilascio di un provvedimento che qualifica le opere come di pubblica utilità e indifferibili e urgenti;

**CONSIDERATO** che il progetto non è sottoposto alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 poiché la potenza dell’impianto è inferiore alla soglia indicata nel comma 11-bis, art. 47 del D.L. 13/2023, convertito in legge 41/2023;

**RITENUTO** necessario procedere attraverso conferenza dei servizi all’acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, per autorizzare le opere in oggetto, come da comunicazione prot. n. 0221207/24 del 29/05/2024 con cui il Dirigente del Servizio:

- ha indetto la conferenza di servizi nelle forme previste dall’art. 14-bis L. 241/90;
- verificata l’assenza di conflitto di interessi, a mente delle disposizioni ex artt. 5 e 6 bis L. 241/1990 e correlate disposizioni della normativa regionale in materia, ha individuato il responsabile del procedimento nella persona dell’Ing. Armando Lombardi;

**CONSIDERATO** che:

- le determinazioni e i pareri relativi alla decisione oggetto della conferenza dei servizi, resi dalle amministrazioni nei termini previsti, sono allegati al verbale conclusivo;
- il proponente all’atto dell’istanza ha provveduto ad effettuare il deposito cauzionale previsto dalla DGR 789/2016 a garanzia delle procedure espropriative necessarie per le opere connesse, accertate con Determinazione DPC025/389 del 24/10/2024;
- esperiti gli adempimenti previsti per l’avvio del procedimento espropriativo ai sensi del D.P.R. 327/2001 ai fini della dichiarazione di pubblica utilità delle opere ed apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, riportati nel verbale di chiusura della conferenza dei servizi, non sono pervenute osservazioni contrarie;
- il verbale conclusivo della conferenza dei servizi è stato trasmesso a tutti i soggetti partecipanti al procedimento con nota prot. n. 0067983/25 del 20/02/2025;

**PRESO ATTO** che ad oggi non sono pervenute osservazioni contrarie al verbale;

**DATO ATTO** inoltre che per quanto concerne gli impatti dovuti ai CEM generati dell’elettrodotto, in base alle previsioni del D.M. 29/5/2008 recante “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti” (S.O. a G.U. n. 160 del 5/7/2008) le linee in MT in cavo cordato a elica, interrate o aeree, sono escluse dall’applicazione della predetta metodologia di calcolo in quanto le fasce associabili hanno ampiezza ridotta, inferiore alle distanze previste dal Decreto Interministeriale 449/88 e dal Decreto del Ministero LL.PP. 16/1/1991;

**CONSIDERATO** che il D.Lgs. 190/2024, recante “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d),



della legge 5 agosto 2022, n. 118”, all’art. 15, comma 2 dispone che per il presente procedimento debbano applicarsi le procedure vigenti prima dell’entrata in vigore del richiamato decreto e che il provvedimento di autorizzazione debba pertanto essere assunto riferito al D.Lgs. 387/2003;

**DATO ATTO** che il rilascio dell’autorizzazione unica costituisce, ai sensi del comma 4 dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03, titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l’obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell’impianto o, per gli impianti idroelettrici, l’obbligo all’esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale;

**CONSIDERATO** che l’art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 prevede: “La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ... nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi ... sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione ... nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico”;

**CONSIDERATO** che dall’esame della documentazione agli atti di questo Servizio non risultano elementi ostativi al rilascio dell’autorizzazione in oggetto;

**CONSIDERATO**, pertanto, potersi procedere al rilascio dell’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03 per la “costruzione ed esercizio impianto per la produzione di energia elettrica con potenza elettrica pari a 4.439,92 kWp alimentato dalla fonte rinnovabili fotovoltaico da ubicarsi nel Comune di Atri, prov. TE, Via dell’Artigiano snc - foglio 2, particelle nr. 50, 168, 234, 235 e 237, e relative opere di connessione ricadenti anche nei Comuni di Pineto e Roseto degli Abruzzi (cod. rintracciabilità 389625229 “ex 349617612”);

**VISTA** la L. 241/90 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi”;

**VISTO** il D.Lgs. 267/2000 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

**VISTA** la L.R. n. 31/13, avente per oggetto “Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell’amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013”;

**VISTA** la L.R. 77/99, “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”, e s.m.i.;

**ACCERTATA** la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.

#### AUTORIZZA

ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387

per tutto quanto esposto in premessa, che in questa sede si intende riportato:



### Art. 1

PINE ENERGY S.r.l. avente sede legale in Piazzale Luigi Cadorna n. 6, Milano 20123, Partita IVA / CF 13076640963, di seguito denominata “titolare”, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03, per la costruzione e l’esercizio di

IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CON POTENZA ELETTRICA PARI A 4.439,92 kWp ALIMENTATO DALLA FONTE RINNOVABILI FOTOVOLTAICO (IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA CON TRACKER MONOASSIALI) DA UBICARSI NEL COMUNE DI ATRI, PROV. TE, VIA DELL'ARTIGIANO SNC - FOGLIO 2, PARTICELLE NR. 50, 168, 234, 235 E 237, E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE RICADENTI ANCHE NEI COMUNI DI PINETO E ROSETO DEGLI ABRUZZI (COD. RINTRACCIABILITÀ 389625229 “EX 349617612”).

### Art. 2

Gli impianti e le opere connesse devono essere realizzati in conformità agli elaborati progettuali agli atti di questa Regione.

Gli impianti e le opere connesse, ai sensi dell’art. 12 comma 1, sono di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, e pertanto, la presente Autorizzazione è titolo idoneo ad attivare le procedure di esproprio e/o servitù, se necessarie.

La presente autorizzazione costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico ai sensi dell’art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003.

Il titolare deve provvedere, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 17, comma 2 del D.P.R. 327/2001, a dare notizia agli interessati della conclusione del procedimento unico di cui al presente provvedimento.

### Art. 3

L’autorizzazione è subordinata agli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza e antisismiche vigenti e al rispetto delle condizioni e prescrizioni indicate nei sottoelencati pareri che, allegati alla presente autorizzazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- TIM S.p.A., nota prot. 64045 del 06/06/2024 (all. 01);
- ANAS Gruppo FSI – Struttura Territoriale Abruzzo e Molise – Area Gestione Rete Abruzzo, prot. CDG.ST AQ. REGISTRO UFFICIALE.U.0546966.24.06.2024 (all. 02);
- Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di l’Aquila e Teramo prot. MIC|MIC\_SABAP-AQ-TE|01/07/2024|0009928-P (all. 03);
- Itagas Reti – Polo Centro Adriatico, prot. F24185DEF0072 del 03-07-2024 (all. 04);
- Regione Abruzzo – DPE014 Servizio del Genio Civile di Teramo, prot. RA 0328390/24 del 02/08/2024 (all. 05);
- Comune di Pineto - Area Urbanistica, Assetto del territorio, Attività produttive, nota prot. 0022339 del 03/09/2024 (all. 06);
- SNAM Distretto Sud Orientale – Centro di Vasto, nota prot. DI.S.OR.-CVAS/AV/EAM84028/Prot. n° 98 (all. 07);
- A.C.A. S.p.A. nota prot. 33280/PROT del 09/12/2024 (all. 08);
- Regione Abruzzo – DPC032 Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio, autorizzazione n. 7255 del 21/01/2025 (prot. RA 0021534/25 del 21/01/2025), nulla osta in conformità con il parere con prescrizioni su aspetti paesaggistici della competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L’Aquila e Teramo prot. MIC|MIC\_SABAP-AQ-TE|16/01/2025-0000614-P (all. 09);

Prima dell’inizio dei lavori il titolare deve acquisire da parte dei soggetti gestori delle strade interessate dall’intervento l’autorizzazione agli scavi, attraversamenti o fiancheggiamenti e



provvedere al rilevamento dei servizi e delle condotte metalliche interrato esistenti in tutte le aree e i tracciati di posa interessati dai lavori e richiedere alle società di distribuzione di gas e acqua e agli operatori di telecomunicazioni competenti nell'area interessata dall'intervento le prescrizioni rispetto alle eventuali interferenze.

Prima dell'inizio dei lavori il titolare deve ottenere le concessioni demaniali da parte degli enti gestori delle aree di demanio pubblico interessate dalle opere.

Prima della dichiarazione di fine lavori, il soggetto attuatore dell'intervento autorizzato darà conto a ciascuna amministrazione titolare dell'attuazione delle prescrizioni sopra riportate.

Ciascuna amministrazione è tenuta a verificare l'adempimento delle prescrizioni da essa medesima proposte.

La verifica in merito alla presenza e al mantenimento dei requisiti per l'ottenimento degli incentivi per la produzione di energia da fonte rinnovabile è demandata al GSE.

#### **Art. 4**

I lavori per la realizzazione del progetto e delle opere connesse all'esercizio devono avere inizio, ai sensi dell'art. 7-bis del D.L. n. 50 del 17/05/2022, convertito con Legge n. 91 del 15/07/2022, entro il termine massimo di 3 (tre) anni dalla data di notifica al titolare del provvedimento di autorizzazione; decorso tale termine, salvo proroga, la presente autorizzazione perde efficacia.

È fatto obbligo al titolare di comunicare le date di inizio lavori e di conclusione lavori a:

- Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo;
- Sindaco del Comune di Atri
- Sindaco del Comune di Pineto;
- Sindaco del Comune di Roseto degli Abruzzi;
- ARTA Abruzzo;

Entro i termini previsti dalle norme vigenti il legale rappresentante del titolare deve trasmettere al Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo, certificato di regolare esecuzione delle opere ovvero di collaudo, redatto dal direttore dei lavori, che attesti:

- l'avvenuta ultimazione dei lavori;
- la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;
- la conformità delle opere al progetto e la loro rispondenza alle eventuali prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;
- l'adempimento di ogni altro obbligo imposto dall'autorizzazione stessa.

È fatto obbligo al titolare di comunicare agli stessi soggetti sopra richiamati la data di messa in esercizio dell'impianto con un preavviso non inferiore a quindici giorni.

#### **Art. 5**

Il titolare, entro il 30 aprile di ciascun anno, deve inviare al Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo, a mezzo pec, i dati di funzionamento dell'impianto nonché, su richiesta del medesimo Servizio Regionale, ogni altra informazione inerente l'impianto, il suo funzionamento e la produzione di energia.

È fatto obbligo al titolare di comunicare, formalmente e tempestivamente, ai medesimi soggetti indicati nell'art. 4, il verificarsi di interruzioni o malfunzionamenti degli impianti o il verificarsi di eventi che possano configurare situazioni di rischio per la salute e la sicurezza.

#### **Art. 6**

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 44 del D.Lgs. 28/2011, nonché le sanzioni previste dalle



singole normative di settore per le autorizzazioni comprese nel presente provvedimento, l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;
- b) alla diffida e alla contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un periodo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto ovvero alla cessazione dell'attività, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.

#### **Art. 7**

Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell'impianto e al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3, fanno capo agli organi preposti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.

#### **Art. 8**

La presente autorizzazione unica ha durata triennale relativamente alla costruzione dell'impianto, salvo richiesta di motivata proroga.

Resta fermo l'obbligo per il titolare di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica.

Le modifiche al progetto autorizzato devono essere effettuate in ottemperanza alle previsioni e secondo le modalità previste nel D.Lgs. 190/2024 ricorrendo pertanto alle procedure di:

- attività libera (art. 7) per le modifiche indicate in allegato A al D.Lgs. 190/2024;
- procedura abilitativa semplificata (art. 8) per le modifiche indicate in allegato B al D.Lgs. 190/2024;
- autorizzazione unica (art. 9) per le modifiche indicate in allegato C al D.Lgs. 190/2024;

La variazione del nominativo del legale rappresentante deve essere comunicata all'autorità competente entro i 30 giorni successivi alla variazione medesima.

#### **Art. 9**

Per tutto quanto non espressamente definito dal presente provvedimento, si fa riferimento alle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al D.M. 10 settembre 2010 e al D.Lgs. 190/2024.

La presente determinazione sarà pubblicata sul BURAT priva degli allegati e avrà valore di pubblicità e notifica a tutti gli enti interessati a termini legge.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'estensore

**ING. FRANCESCO FIORITTO**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il responsabile dell'Ufficio

**ING. ARMANDO LOMBARDI**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Dirigente del Servizio

**DOTT. DARIO CIAMPONI**

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005





Dipartimento Territorio – Ambiente DPC  
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – DPC025  
Ufficio *Energia e Sostenibilità*

## AUTORIZZAZIONE UNICA D.Lgs. 387/2003 n. 250

**DIPARTIMENTO:** TERRITORIO E AMBIENTE

**SERVIZIO:** POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

**UFFICIO:** ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

**OGGETTO:** A.U. n. 250 VSE S.r.l. Autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 per la costruzione ed esercizio impianto fotovoltaico denominato “VSE\_CORROPOLI” con potenza elettrica pari a 5.624,64 kWp, in immissione pari a 5.528,64 kW, da ubicarsi nel comune di Corropoli (TE), via Pozzolana snc, foglio 19 particelle nr. 437, 439, 440, 442, 443, 455 e 457, e relative opere di connessione alla rete ricadenti anche nel comune di Alba Adriatica (cod. rintracciabilità 3776603472 e 377400395).

**Proponente:** VSE S.r.l.

**P.IVA/C.F.:** 02607460223

**Sede legale:** Piazzale Luigi Cadorna 14, Milano 20123

**Sede impianto e opere connesse:** Comuni di Corropoli (TE) e Alba Adriatica (TE)

**Tipologia impiantistica:** Impianto fotovoltaico a terra ad inseguimento solare di tipo monoassiale con potenza elettrica pari a 5.624,64 kWp, in immissione pari a 5.528,64 kW, denominato “VSE\_CORROPOLI”, costituito da “sezione nord – agrovoltaiico di 1.673,28 kWp” e “sezione sud – fotovoltaico tradizionale di 3.951,36 kWp” da ubicarsi nel Comune di Corropoli (TE), via Pozzolana snc - foglio 19 particelle nr. 437, 439, 440, 442, 443, 455 e 457, e relative opere di connessione alla rete ricadenti anche nel Comune di Alba Adriatica (cod. rintracciabilità 377663472 e 377400395).



## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

### **RICHIAMATI:**

- il D.Lgs. 387/03, concernente “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e in particolare l’art. 12;
- il D.M. 10 settembre 2010, con cui sono state emanate le “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
- il D.Lgs. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”, con particolare riferimento agli artt. 4 e 5 sui criteri generali per la costruzione e le modifiche sostanziali di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e opere connesse e all’art. 44 (sanzioni amministrative in materia di autorizzazione);
- il D.Lgs. 199/2021 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili” per la disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili e le procedure autorizzative specifiche;
- la D.G.R. n. 789 del 30/11/2016, avente ad oggetto “D.Lgs 387 del 29 Dicembre 2003 – Aggiornamento della modulistica necessaria per l’ottenimento dell’Autorizzazione unica alla realizzazione e all’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili”;
- il D.Lgs. 190/2024 “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”;

### **VISTA** l’istanza di autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. n. 387/2003:

- trasmessa con n. 7 note del 15/02/2024 agli atti con prot. n. 0063036/24, 0063043/24, 0063048/24, 0063063/24, 0063066/24 del 15/02/2024 e prot. nr. 0063920/24 e 0063937/24 del 16/02/2024;
- integrata con la documentazione trasmessa con note del 22/03/2024, 03/04/2024 e 08/04/2024, acquisite al protocollo della Regione Abruzzo con nr. 0125401/24 del 22/03/2024, 0141232/24 del 04/04/2024 e 0146213/24 del 08/04/2024, a riscontro delle integrazioni e chiarimenti richiesti con nota prot. n. 0081436/24 del 23/02/2024;

**PRESO ATTO** della documentazione tecnico-amministrativa allegata all’istanza, della richiesta di dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, con conseguente dichiarazione di inamovibilità della linea elettrica, sulle particelle riportate nel Piano Particellare di Esproprio;

### **PRESO ATTO**, inoltre, che il proponente ha dichiarato:

- di avere titolo sui terreni dell’area d’intervento dell’impianto fotovoltaico nel comune di Corropoli al foglio 19 - particelle nr. 439, 442, 437, 440, 443, 455 e 457 in forza di contratto preliminare di costituzione del diritto di superficie stipulato in data 18/05/2023, registrato in data 09/06/2023;
- di impegnarsi alla corresponsione all’atto di avvio dei lavori di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino;
- che il progetto ricade in “area idonea” in base alle previsioni dell’art. 20, comma 8, lett. c-ter del D.Lgs. 199/2021 (rif. documento denominato “03-LETT-PRE”);



- che il progetto non è assoggettato alle valutazioni ambientali in base alle previsioni dell'art. 47, comma 11-bis art. 47 del D.L. 13/2023, convertito in legge 41/2023;

**CONSIDERATO** che il proponente ha necessità di costituire degli espropri/servitù di elettrodotto sulle aree non nella disponibilità del proponente, quindi si rende necessario presentare istanza di autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 la quale rende le opere di pubblica utilità e indifferibili e urgenti;

**CONSIDERATO** che il progetto non è sottoposto alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2016 poiché la potenza dell'impianto è inferiore alla soglia indicata nel comma 11-bis, art. 47 del D.L. 13/2023;

**RITENUTO** necessario, procedere attraverso conferenza dei servizi all'acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, per autorizzare le opere in oggetto, come da comunicazione prot. n. 0162990/24 del 18/04/2024 con cui il Dirigente del Servizio:

- ha indetto la conferenza di servizi nelle forme previste dall'art. 14-bis L. 241/90;
- verificata l'assenza di conflitto di interessi, a mente delle disposizioni ex artt. 5 e 6 bis L. 241/1990 e correlate disposizioni della normativa regionale in materia, ha individuato il responsabile del procedimento nella persona dell'Ing. Armando Lombardi;

**PRESO ATTO** che il proponente ha presentato istanza di autorizzazione unica per impianto fotovoltaico a terra ad inseguimento solare di tipo monoassiale con potenza elettrica iniziale pari a 7.091,28 kWp e successivamente presentato delle modifiche progettuali di seguito specificate:

- in data 19/07/2024 riduzione di potenza in DC dell'impianto in progetto che passerà da un valore di 7.091,28 kWp ad uno di 5.626,08 kWp così suddiviso:
  - SEZIONE NORD - AGRIVOLTAICO: 1.682,64 kWp;
  - SEZIONE SUD – FOTOVOLTAICO TRADIZIONALE: 3.943,44 kWp;
- in data 11/11/2024 modifica di potenza in DC dell'impianto in progetto nella proposta di variante che passerà da un valore di 5.626,08 kWp ad uno di 5.624,64 kWp così suddiviso:
  - SEZIONE NORD - AGRIVOLTAICO: 1.673,28 kWp;
  - SEZIONE SUD – FOTOVOLTAICO TRADIZIONALE: 3.951,36 kWp;

**CONSIDERATO** che:

- le determinazioni e i pareri relativi alla decisione oggetto della conferenza dei servizi, resi dalle amministrazioni nei termini previsti dal procedimento, sono allegati al verbale conclusivo;
- il verbale conclusivo della conferenza dei servizi è stato trasmesso a tutti i soggetti partecipanti al procedimento con nota prot. n. 0495757/24 del 19/12/2024 con la specificazione che il provvedimento espresso di autorizzazione, con dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, sarebbe stato rilasciato a conclusione degli adempimenti previsti per l'avvio del procedimento espropriativo come definiti nel D.P.R. 327/2001;

**PRESO ATTO** che ad oggi non sono pervenute osservazioni contrarie al verbale;

**RICHIAMATI** i seguenti passaggi procedurali svolti in base alle previsioni del D.P.R. 327/2001 per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità delle opere di connessione alla rete riportati di seguito:



- il proponente ha trasmesso polizza fideiussoria a garanzia delle procedure espropriative necessarie per le opere connesse come previsto dalla D.G.R. 789/2016;
- questo Servizio ha predisposto le comunicazioni di avvio del procedimento espropriativo indirizzate agli intestatari catastali, con accertamento della conformità urbanistica delle opere, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza con prot. nn. 0450886/24, 0450894/24, 0450905/24, 0450908/24, 0450921/24, 0450925/24 e 0450927/24 del 21/11/2024;
- questo Servizio ha delegato al proponente la trasmissione delle suddette comunicazioni a mezzo raccomandate con nota prot. n. 0450953/24 del 21/11/2024;
- il proponente, con le comunicazioni del 19/12/2024, agli atti con prot. nn 0494988/24 e 0496172/24:
  - ha trasmesso le ricevute di ritorno delle raccomandate andate a buon fine e la documentazione attestante i tentativi di notifica effettuati e i relativi esiti;
  - ha dichiarato di aver concluso le verifiche relative alle raccomandate senza ulteriori possibilità di rintracciare i destinatari irreperibili, ritenendo pertanto necessario attivare la procedura prevista dall'art. 52-ter del DPR 327/2001;
  - ha formalmente richiesto la predisposizione del relativo avviso da pubblicare;
- questo Servizio ha predisposto l'avviso pubblico per l'avvio del procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione della pubblica utilità delle opere (artt. 11, 16 e 52-ter, comma 2 del D.P.R. 327/2001) prot. n. 0497512/24 del 20/12/2024, pubblicato sul sito web della Regione Abruzzo;
- questo Servizio, con nota prot. n. 0497550/24 del 20/12/2024, ha trasmesso al proponente il predetto avviso pubblico da pubblicare almeno venti giorni consecutivi all'albo pretorio dei Comuni di Corropoli e Alba Adriatica, interessati dal tracciato dell'elettrodotto, e su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale;
- il proponente, con nota del 14/02/2025, agli atti con prot. n. 0059368/25, ha trasmesso:
  - relata di pubblicazione dell'avviso pubblico all'albo pretorio del Comune di Corropoli, pubblicazione n. 16, dal 10/01/2025 al 29/01/2025,
  - relata di pubblicazione dell'avviso pubblico all'albo pretorio del Comune di Alba Adriatica, pubblicazione nr. 19/25 dal 13/01/2025 al 03/02/2025,
  - attestazione di avvenuta pubblicazione sul quotidiano il Centro in data 17/01/2025;

**PRESO ATTO** che in relazione alle predette attività di comunicazione o pubblicizzazione:

- alcuni intestatari catastali interessati dall'intervento hanno presentato osservazioni in data 23/12/2024 (agli atti con prot. n. 0498973/24) e tramite raccomandata del 18/12/2024 (agli atti con prot. n. 0011531/25 del 14/01/2025);
- dette osservazioni sono riferite ai mappali nn. 450, 456, 458, 464, 354, 23 e 55 foglio 19 del Comune di Corropoli e nn. 574 e 173 foglio 2 del Comune di Alba Adriatica;
- questo Servizio, con note prot. n. 0012606/25 e 0012642/25 del 15/01/2025, ha chiesto al proponente di presentare controdeduzioni alle osservazioni;
- il proponente ha trasmesso le controdeduzioni il 17/01/2025 (comunicazione agli atti con prot. n. 0018337/25 del 20/01/2025);

**EVIDENZIATO** che le osservazioni pervenute sono state rappresentate nei seguenti termini:

- 1) opposizione al passaggio dell'elettrodotto interrato sui mappali nn. 450, 456, 458, 464, 354, 23 e 55 foglio 19 del Comune di Corropoli (TE) per i motivi seguenti:
  - a) errata descrizione delle aree indicando la presenza di una strada, che risulta non più esistente;



- b) il tracciato deve essere soggetto a spostamento in quanto ricade all'interno del parco di interesse storico, culturale e ambientale della villa Cerulli – Sanità e non su strada esistente; tale tracciato determina gravose interferenze nel lotto di proprietà, attraversandolo interamente e trasversalmente, a ridosso della villa storica e di diversi manufatti;
  - c) l'intero impianto fotovoltaico deve essere collocato ad una distanza minima di 50 metri dalla strada interna al lotto e la linea della connessione alla rete è a distanza molto inferiore rispetto all'immobile della villa storica;
  - d) la proprietà è classificata nell'attuale P.R.E del Comune di Corropoli (TE) come “Zona Villa Parco” e l'opera da realizzare deturperebbe la destinazione naturale urbana assegnata stante anche la sua vocazione artistico e culturale, con possibile abbattimento del valore economico dell'intera proprietà;
- 2) opposizione al passaggio dell'elettrodotto interrato sui mappali nn. nn. 574 e 173 foglio 2 del Comune di Alba Adriatica (TE) sulle quali è stato già sottoscritto un contratto preliminare di di servitù per opere di connessione di un impianto di altra Società;

**RITENUTO**, in relazione alle osservazioni pervenute e alle controdeduzioni fornite dal proponente, con riferimento a quanto sopra riportato per punti:

- 1) il tema della compatibilità paesaggistica è stato trattato nella conferenza dei servizi alla quale hanno partecipato gli enti preposti; la distanza di 50 m indicata nel parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di L'Aquila e Teramo riguarda l'impianto fotovoltaico e non l'opera di connessione e prescrive specifiche misure di mitigazione; le particelle, pur essendo indicate come “reliitto stradale” nel catasto, risultano de facto una strada battuta esistente; il proponente ha redatto il progetto dell'elettrodotto sulla base della STMG indicata nel preventivo di connessione redatta dal gestore della rete (E-Distribuzione S.p.A.) al quale l'opera di connessione verrà ceduta per l'esercizio;
- 2) il proponente ha redatto il progetto dell'elettrodotto sulla base della STMG indicata nel preventivo di connessione redatta dal gestore della rete (E-Distribuzione S.p.A.) al quale l'opera di connessione verrà ceduta per l'esercizio; sarà quindi il medesimo gestore di rete a dover coordinare le soluzioni tecniche di connessione, se interferenti;

e che pertanto, in base a queste valutazioni, possono ritenersi superate le osservazioni presentate in data 23/12/2024 (agli atti con prot. n. 0498973/24) e tramite raccomandata del 18/12/2024 (agli atti con prot. n. 0011531/25 del 14/01/2025);

**CONSIDERATO**, inoltre, che il progetto dell'impianto fotovoltaico ricade in “area idonea” in base alle previsioni dell'art. 20, comma 8, lett. c-ter del D.Lgs. 199/2021 “buffer 500 metri da area industriale”;

**PRESO ATTO**, altresì, che il proponente con nota del 17/01/2025, agli atti con prot. RA 0018337/25 del 20/01/2025, ha comunicato la variazione della partita IVA ovvero 02607460223;

**DATO ATTO** inoltre che per quanto concerne gli impatti dovuti ai CEM generati dell'elettrodotto, in base alle previsioni del D.M. 29/5/2008 recante “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti” (S.O. a G.U. n. 160 del 5/7/2008) le linee in MT in cavo cordato a elica, interrate o aeree, sono escluse dall'applicazione della predetta metodologia di calcolo in quanto le fasce associabili hanno ampiezza ridotta, inferiore alle distanze previste dal Decreto Interministeriale 449/88 e dal Decreto del Ministero LL.PP. 16/1/1991;

**CONSIDERATO** che il D.Lgs. 190/2024, recante “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d),



della legge 5 agosto 2022, n. 118”, all’art. 15, comma 2 dispone che per il presente procedimento debbano applicarsi le procedure vigenti prima dell’entrata in vigore del richiamato decreto e che il provvedimento di autorizzazione debba pertanto essere assunto riferito al D.Lgs. 387/2003;

**DATO ATTO** che il rilascio dell’autorizzazione unica costituisce, ai sensi comma 4 art. 12 del D.Lgs. 387/03, titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l’obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell’impianto o, per gli impianti idroelettrici, l’obbligo all’esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale;

**CONSIDERATO** che l’art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 prevede: “La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ... nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi ... sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione ... nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico”;

**CONSIDERATO** che dall’esame della documentazione agli atti di questo Servizio non risultano elementi ostativi al rilascio dell’autorizzazione in oggetto;

**CONSIDERATO**, pertanto, potersi procedere al rilascio dell’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03 per la “costruzione ed esercizio impianto fotovoltaico denominato “VSE\_CORROPOLI” con potenza elettrica pari a 5.624,64 kWp, in immissione pari a 5.528,64 kW, da ubicarsi nel comune di Corropoli (TE), via Pozzolana snc, foglio 19 particelle nr. 437, 439, 440, 442, 443, 455 e 457, e relative opere di connessione alla rete ricadenti anche nel comune di Alba Adriatica (cod. rintracciabilità 3776603472 e 377400395)”;

**VISTA** la L. 241/90 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi”;

**VISTO** il D.Lgs. 267/2000 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

**VISTA** la L.R. n. 31/13, avente per oggetto “Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell’amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013”;

**VISTA** la L.R. 77/99, “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”, e s.m.i.;

**ACCERTATA** la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.

### AUTORIZZA

ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387

per tutto quanto esposto in premessa, che in questa sede si intende riportato:

### **Art. 1**

VSE S.r.l. avente sede legale in Piazzale Luigi Cadorna n. 14, Milano 20123, Partita IVA / CF



02607460223, di seguito denominata “titolare”, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03, per la costruzione e l’esercizio di

IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA AD INSEGUIMENTO SOLARE DI TIPO MONOASSIALE CON POTENZA ELETTRICA PARI A 5.624,64 kWp, IN IMMISSIONE PARI A 5.528,64 kW, DENOMINATO “VSE\_CORROPOLI”, COSTITUITO DA “SEZIONE NORD – AGROVOLTAICO DI 1.673,28 kWp” E “SEZIONE SUD – FOTOVOLTAICO TRADIZIONALE DI 3.951,36 kWp” DA UBICARSI NEL COMUNE DI CORROPOLI (TE), VIA POZZOLANA SNC - FOGLIO 19 PARTICELLE NR. 437, 439, 440, 442, 443, 455 E 457, E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE RICADENTI ANCHE NEL COMUNE DI ALBA ADRIATICA (COD. RINTRACCIABILITÀ 377663472 E 377400395)

### Art. 2

Gli impianti e le opere connesse devono essere realizzati in conformità agli elaborati progettuali agli atti di questa Regione.

Gli impianti e le opere connesse, ai sensi dell’art. 12 comma 1, sono di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, e pertanto, la presente Autorizzazione è titolo idoneo ad attivare le procedure di esproprio e/o servitù, se necessarie.

La presente autorizzazione costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico ai sensi dell’art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003.

Il titolare deve provvedere, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 17, comma 2 del D.P.R. 327/2001, a dare notizia agli interessati della conclusione del procedimento unico di cui al presente provvedimento.

### Art. 3

L’autorizzazione è subordinata agli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza e antisismiche vigenti e al rispetto delle condizioni e prescrizioni indicate nei sottoelencati pareri che, allegati alla presente autorizzazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- Regione Abruzzo DPE014 – Servizio Genio Civile di Teramo – Ufficio tecnico, prot. RA 0211923/24 del 23/05/2024 (all. 01);
- Regione Abruzzo DPC032 - Servizio Pianificazione territoriale e paesaggio, Autorizzazione Paesaggistica n. 7220 del 27/05/2024, in conformità con il parere favorevole reso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, prov. di L’Aquila e Teramo, prot. MIC\_SABAP-AQ-TE\_UO6|20/05/2024|0007605-P (all. 02);
- Ruzzo Reti S.p.A. nota prot. 0015469 del 19/06/2024 (all. 03);
- CITY GAS Coop prot. 186 del 03/07/2024 (all. 04);
- Italgas Reti S.p.A. nota del 08/08/2024 (all. 05);
- Provincia di Teramo, Area 3 Pianificazione Territorio – Urbanistica – Piste Ciclo Pedonali, Det. Dirigenziale n. 938 del 03-09-2024 (all. 06);
- SNAM Distretto Centro Orientale – Centro Civitanova Marche, prot. DICEOR/CIV/450 del 03/10/2024 (all. 07);
- ANAS Struttura Territoriale Abruzzo e Molise – Area Gestione Abruzzo prot. CDG.ST AQ.REGISTRO UFFICIALE.U.0604344 del 01/07/2024 e CDG.ST AQ.REGISTRO UFFICIALE.U.0872041 del 10/10/2024 (all. 08);
- Comune di Corropoli – Sportello Unico per l’Edilizia, prot. 0013424.U del 03/12/2024 punti 5) e 6) come disposto nel verbale di chiusura della cds (all. 09);
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L’Aquila e Teramo nota prot. MIC|MIC\_SABAP-AQ-TE|05/12/2024|0018545-P, recepimento prescrizioni nei pareri endoprocedimentali paesaggistici e conferma prescrizioni archeologiche, agli atti con prot. RA 0473300/24 del 05/12/2024 (all. 10);



Prima dell'inizio dei lavori il titolare deve acquisire da parte dei soggetti gestori delle strade interessate dall'intervento l'autorizzazione agli scavi, attraversamenti o fiancheggiamenti e provvedere al rilevamento dei servizi e delle condotte metalliche interrato esistenti in tutte le aree e i tracciati di posa interessati dai lavori e richiedere alle società di distribuzione di gas e acqua e agli operatori di telecomunicazioni competenti nell'area interessata dall'intervento le prescrizioni rispetto alle eventuali interferenze.

Prima dell'inizio dei lavori il titolare deve ottenere le concessioni demaniali da parte degli enti gestori delle aree di demanio pubblico interessate dalle opere.

Prima della dichiarazione di fine lavori, il soggetto attuatore dell'intervento autorizzato darà conto a ciascuna amministrazione titolare dell'attuazione delle prescrizioni sopra riportate.

Ciascuna amministrazione è tenuta a verificare l'adempimento delle prescrizioni da essa medesima proposte.

La verifica in merito alla presenza e al mantenimento dei requisiti per l'ottenimento degli incentivi per la produzione di energia da fonte rinnovabile è demandata al GSE.

#### **Art. 4**

I lavori per la realizzazione del progetto e delle opere connesse all'esercizio devono avere inizio, ai sensi dell'art. 7-bis del D.L. n. 50 del 17/05/2022, convertito con Legge n. 91 del 15/07/2022, entro il termine massimo di 3 (tre) anni dalla data di notifica al titolare del provvedimento di autorizzazione; decorso tale termine, salvo proroga, la presente autorizzazione perde efficacia.

È fatto obbligo al titolare di comunicare le date di inizio lavori e di conclusione lavori a:

- Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo;
- Sindaco del Comune di Corropoli;
- Sindaco del Comune di Alba Adriatica;
- ARPA Abruzzo;

Entro i termini previsti dalle norme vigenti il legale rappresentante del titolare deve trasmettere al Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo, certificato di regolare esecuzione delle opere ovvero di collaudo, redatto dal direttore dei lavori, che attesti:

- l'avvenuta ultimazione dei lavori;
- la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;
- la conformità delle opere al progetto e la loro rispondenza alle eventuali prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;
- l'adempimento di ogni altro obbligo imposto dall'autorizzazione stessa.

È fatto obbligo al titolare di comunicare agli stessi soggetti sopra richiamati la data di messa in esercizio dell'impianto con un preavviso non inferiore a quindici giorni.

#### **Art. 5**

Il titolare, entro il 30 aprile di ciascun anno, deve inviare al Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo, a mezzo pec, i dati di funzionamento dell'impianto nonché, su richiesta del medesimo Servizio Regionale, ogni altra informazione inerente l'impianto, il suo funzionamento e la produzione di energia.

È fatto obbligo al titolare di comunicare, formalmente e tempestivamente, ai medesimi soggetti indicati nell'art. 4, il verificarsi di interruzioni o malfunzionamenti degli impianti o il verificarsi di eventi che possano configurare situazioni di rischio per la salute e la sicurezza.

#### **Art. 6**

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 44 del D.Lgs. 28/2011, nonché le sanzioni previste dalle





singole normative di settore per le autorizzazioni comprese nel presente provvedimento, l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;
- b) alla diffida e alla contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un periodo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto ovvero alla cessazione dell'attività, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.

#### **Art. 7**

Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell'impianto e al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3, fanno capo agli organi preposti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.

#### **Art. 8**

La presente autorizzazione unica ha durata triennale relativamente alla costruzione dell'impianto, salvo richiesta di motivata proroga.

Resta fermo l'obbligo per il titolare di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica.

Le modifiche al progetto autorizzato devono essere effettuate in ottemperanza alle previsioni e secondo le modalità previste nel D.Lgs. 190/2024 ricorrendo pertanto alle procedure di:

- attività libera (art. 7) per le modifiche indicate in allegato A al D.Lgs. 190/2024;
- procedura abilitativa semplificata (art. 8) per le modifiche indicate in allegato B al D.Lgs. 190/2024;
- autorizzazione unica (art. 9) per le modifiche indicate in allegato C al D.Lgs. 190/2024;

La variazione del nominativo del legale rappresentante deve essere comunicata all'autorità competente entro i 30 giorni successivi alla variazione medesima.

#### **Art. 9**

Per tutto quanto non espressamente definito dal presente provvedimento, si fa riferimento alle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al D.M. 10 settembre 2010 e al D.Lgs. 190/2024.

La presente determinazione sarà pubblicata sul BURAT priva degli allegati e avrà valore di pubblicità e notifica a tutti gli enti interessati a termini legge.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'estensore

**ING. FRANCESCO FIORITTO**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il responsabile dell'Ufficio

**ING. ARMANDO LOMBARDI**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Dirigente del Servizio

**DOTT. DARIO CIAMPONI**

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005



## **Dipartimento Presidenza della Regione**

Servizio Assistenza atti del Presidente  
e della Giunta Regionale

Ufficio Atti generali – BURAT

**Telefono centralino** 0862 3631

**Web** [bura.regione.abruzzo.it](http://bura.regione.abruzzo.it)

**PEC** [bura@pec.regione.abruzzo.it](mailto:bura@pec.regione.abruzzo.it)